Conto corrente con la posta

Anno 83° — Numero 255

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Mercoledì, 28 ottobre 1942 - Anno XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 100	All'Estero	Abb. annuo L. 200
	» semestrale » 50		» semestrale » 100
	» trimestrale » 25		» trimestrale » 50
	Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 60	All'Estero	Abb. annuo L. 120
	» semestrale » 30		» semestrale » 60
	» trimestrale » 15		» trimestrale » 30
	Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo . . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari. | All'Estero . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 2 ottobre 1942-XX, n. 1203.

Aumento degli organici e determinazione dei limiti di età degli ufficiali della Regia guardia di finanza.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli organici degli ufficiali della Regia guardia di finanza, di cui all'art. 1, comma 1°, della legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 234, sono aumentati, per provvedere all'inquadramento dei reparti mobilitati per esigenze di guerra, delle seguenti unità:

Generali di brigata	N.	1
Colonnelli	»	3
Tenenti colonnelli	»	8
Maggiori	»	8
Totale	N.	20

Il contingente di cui sopra sarà sottoposto a revisione entro un anno dalla cessazione dell'attuale stato di guerra.

Art. 2.

Gli ufficiali della Regia guardia di finanza che raggiungono l'età sottoindicata per i vari gradi, cessano dal servizio permanente e sono collocati in ausiliaria o a riposo, con o senza inscrizione nella riserva, a seconda della idoneità fisica:

Generale di divisione	anni	62
Generali di brigata	»	60
Colonnelli	»	58
Tenenti colonnelli	»	56
Maggiori	»	54
Capitani	»	52
Tenenti e sottotenenti	»	50

Il maestro direttore di banda ed i maestri di scherma possono, però, su conforme insindacabile giudizio di apposita Commissione — composta del comandante generale, del comandante in secondo e del comandante di legione o di reparto corrispondente dal quale ciascuno dipende — essere trattenuti in servizio con concessione da rinnovarsi di anno in anno, fino al compimento del 65° anno di età.

Agli ufficiali cui spetterebbe la promozione per coprire i posti vacanti nel grado superiore alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano i limiti di età previsti per quest'ultimo grado.

Art. 3.

Fermo restando il limite di età di cui all'articolo precedente, il generale di divisione comandante in secondo forma vacanza obbligatoria dopo cinque anni, al massimo, di permanenza nel grado, sempre quando abbia almeno raggiunto il limite di età stabilito per il grado inferiore.

Art. 4.

In deroga al disposto dell'art. 129 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, agli aumenti di cui al precedente art. 1 sarà provveduto con promozioni dai gradi inferiori.

Art. 5.

Per gli ufficiali compresi nei limiti di anzianità per l'iscrizione sui quadri d'avanzamento per gli anni fino al 1944 compreso, i periodi di cui all'art. 14 del R. decreto 17 settembre 1940-XVIII, n. 1567, sono ridotti di un anno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 2 ottobre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO-LEGGE 18 settembre 1942-XX, n. 1204.

Modificazioni alle norme per l'attività della battaglia del grano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Vista la legge 16 giugno 1939-XVII, n. 951, concernente la continuazione delle attività per la battaglia del grano;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta, per causa di guerra, di emanare nuove norme per la disciplina delle attività per la battaglia del grano;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per l'Africa Italiana, gli affari esteri e le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In sostituzione dei concorsi nazionali autorizzati, per le annate agrarie 1942-43, 1943-44 e 1944-45, con gli articoli 1 e 2 della legge 16 giugno 1939-XVII, n. 951, saranno indetti, con le modalità ed ai fini che saranno specificati con decreto del DUCE, tre concorsi nazionali per l'incremento della produzione agricola, rispettivamente per le tre annate anzidette.

Ogni concorso nazionale per l'incremento della produzione agricola sarà dotato di premi per il complessivo importo di L. 5.000.000 e consterà di una gara nazionale e di tante gare provinciali quante sono le provincie del Regno, della Libia e delle Isole italiane dell'Egeo.

Art. 2.

Gli stanziamenti disposti con l'art. 4 della legge 16 giugno 1939-XVII, n. 951, per gli esercizi finanziari 1943-44, 1944-45 e 1945-46, sono aumentati di L. 1.500.000 ciascuno.

Gli articoli 1 e 2 della legge 16 giugno 1939-XVII, n. 951, sono abrogati.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 18 settembre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — PARESCHI — TERUZZI — CIANO — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1942-XX
Atti del Governo, registro 450, *foglio* 94. — MANCINI

REGIO DECRETO 27 ottobre 1942-XX, n. 1205.

Concessione di amnistia e di condono nell'Africa italiana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 8 dello Statuto del Regno;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, d'intesa con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È conceduta nell'Africa italiana amnistia per tutti i reati per i quali la legge commina una pena detentiva, sola o congiunta a pene pecuniarie od accessorie, non superiore, nel massimo, a cinque anni, oppure una pena pecuniaria.

Art. 2.

Fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, sono condonate le pene detentive non superiori a tre anni e di altrettanto sono ridotte quelle inflitte o da infliggere.

Sono interamente condonate le pene pecuniarie, nonchè le pene accessorie della interdizione temporanea dai pubblici uffici, della interdizione temporanea da una professione o da un'arte, della sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte, della inabilitazione all'esercizio della professione di commerciante e della sospensione dal grado o dall'impiego.

Art. 3.

L'amnistia ed il condono di cui ai precedenti articoli non si applicano:

1) ai delitti dolosi contro la personalità dello Stato preveduti dal titolo primo, libro secondo, del Codice penale;

2) ai reati preveduti dal R. decreto 31 ottobre 1941-XX, n. 1369, recante disposizioni penali per la disciplina in Libia della produzione, dell'approvvigionamento, del commercio e consumo delle merci, dei servizi e di altre prestazioni, dai provvedimenti da questo sostituiti, dai corrispondenti provvedimenti emanati nell'Africa Orientale Italiana e dall'art. 37-*bis* della legge 1° novembre 1940-XIX, n. 1782;

3) ai delitti nei quali ricorra la circostanza aggravante speciale preveduta dal R. decreto 13 settembre 1940-XVIII, n. 1874;

4) ai delitti preveduti dal titolo decimo, libro secondo, del Codice penale, ed al delitto preveduto dall'art. 578 dello stesso Codice;

5) ai reati esclusivamente militari; ai reati preveduti dalla legge penale militare che corrispondono a quelli indicati nei numeri precedenti;

6) ai reati preveduti dai provvedimenti finanziari vigenti nell'Africa italiana.

Art. 4.

Sono esclusi dai benefici concessi negli articoli 1 e 2 coloro che alla data del presente decreto abbiano riportato una condanna a pena detentiva superiore ad un anno per delitto non colposo, a due condanne a pene detentive per delitti non colposi delle quali una superiore a sei mesi, ovvero tre o più condanne per delitti non colposi a pene detentive.

Qualora si tratti di pene inflitte, per più delitti, con la medesima sentenza, si ha riguardo alle singole pene e non alla pena complessiva. Non si tiene conto delle condanne per le quali è intervenuta la riabilitazione anteriormente alla data del presente decreto, nè delle condanne per reati estinti da amnistie precedenti.

Art. 5.

Sono esclusi dal condono di cui all'art. 2 coloro che alla data del presente decreto si trovino in stato di latitanza, salvo che si costituiscano in carcere entro tre mesi dalla data stessa. Questa disposizione non si applica quando la pena è interamente condonata.

Art. 6.

Il condono preveduto dall'art. 2 è revocato di diritto nei confronti di chi, entro cinque anni dalla data del presente decreto, commetta un delitto non colposo per il quale sia inflitta una pena detentiva superiore a sei mesi.

Art. 7.

Sono condonate le pene pecuniarie e le altre sanzioni disciplinari non superiori alla sospensione.

Art. 8.

Il presente decreto si applica ai fatti commessi da nativi dell'Africa italiana.

Per i cittadini metropolitani, ai provvedimenti indicati nei numeri 2 e 3 dell'art. 3 del R. decreto di amnistia e di condono 17 ottobre 1942-XX, n. 1156, si intendono sostituiti quelli indicati nei numeri 2 e 3 dell'art. 3 del presente decreto.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nei singoli bollettini ufficiali dei Governi dell'Africa italiana ed ha efficacia per i fatti commessi a tutto il 16 ottobre 1942-XX.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 8 agosto 1942-XX, n. 1206.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione di un terzo Beneficio coadiutorale, sotto il titolo di S. Antonio Abate, nella Chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista, in Busto Arsizio (Varese).

N. 1206. R. decreto 8 agosto 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Cardinale Arcivescovo di Milano, in data 25 ottobre 1940-XVIII, relativo alla erezione di un terzo Beneficio coadiutorale, nella Chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista, in Busto Arsizio (Varese), sotto il titolo di S. Antonio Abate.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1942-XX

REGIO DECRETO 8 agosto 1942-XX, n. 1207.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine Immacolata di Lourdes, in Borgo Celano del comune di S. Marco in Lamis (Foggia).

N. 1207. R. decreto 8 agosto 1942-XX, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, il Vescovo di Foggia viene autorizzato ad accettare in nome e per conto dell'erigendo Beneficio parrocchiale della Beata Maria Vergine Immacolata di Lourdes, in Borgo Celano del comune di S. Marco in Lamis (Foggia), la donazione disposta da Vigilante Michele, consistente in un vano di casa a pianterreno, situato in Borgo Celano, descritto e valutato L. 3000, e viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dello stesso Vescovo, in data 7 ottobre 1937-XV, integrato con postilla 10 ottobre 1939-XVII, relativo alla erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine Immacolata di Lourdes, in Borgo Celano del comune di S. Marco in Lamis (Foggia).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1942-XX

REGIO DECRETO 24 agosto 1942-XX, n. 1208.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del Purgatorio sotto il titolo del SS.mo Crocifisso detta dei Miseremini, in Bagheria (Palermo).

N. 1208. R. decreto 24 agosto 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita del Purgatorio sotto il titolo del SS.mo Crocifisso detta dei Miseremini, in Bagheria (Palermo).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1942-XX

REGIO DECRETO 24 agosto 1942-XX, n. 1209.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento, in Semonte di Gubbio (Perugia).

N. 1209. R. decreto 24 agosto 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita del Santissimo Sacramento, in Semonte di Gubbio (Perugia).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1942-XX

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1942-XX.

Elevazione delle percentuali dei residui minimi totali, stabilite dall'art. 13 del decreto Ministeriale 17 giugno 1942-XX per i tipi delle marmellate di cui è consentita la produzione.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sull'organizzazione della Nazione in guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, numero 1716, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385, contenente disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e dei consumi dei generi alimentari in periodo di guerra;

Visto il decreto Ministeriale 17 giugno 1942-XX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 22 giugno 1942-XX, recante norme per la disciplina della produzione, dell'approvvigionamento, della destinazione, distribuzione e immissione al consumo dei prodotti conservati per l'alimentazione umana;

Ritenuta la necessità di elevare le percentuali dei residui minimi totali stabilite dall'art. 13 del decreto Ministeriale 17 giugno 1942-XX per le marmellate di cui è consentita la produzione;

Decreta:

Art. 1.

Le percentuali dei residui minimi totali, stabilite ai punti 1), 2) e 3) dell'art. 13 del decreto Ministeriale 17 giugno 1942-XX per tipi di marmellate di cui è consentita la produzione sono come appresso elevate:

1) per le marmellate monotipiche di 1ª categoria da 60 % a 67 %;

2) per le marmellate miste o di 2ª categoria da 60 % a 67 %;

3) per le marmellate solide comuni da 65 % a 75 %.

Art. 2.

Le infrazioni alle disposizioni contenute nel presente decreto sono punibili ai sensi della legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 ottobre 1942-XX

Il Ministro: PARESCHI

(4070)

DECRETO MINISTERIALE 7 settembre 1942-XX.

Sottoposizione al visto del sequestratario delle azioni della Società anonima Compagnia internazionale di macchine agricole, con sede a Milano.

I MINISTRI PER LE FINANZE
E PER LE CORPORAZIONI

Visti gli articoli 12 e 13 del R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11;

Riconosciuta l'opportunità di far sottoporre al visto le azioni della Società anonima Compagnia internazionale di macchine agricole, con sede in Milano, via Savona n. 94, posta sotto sequestro con decreto in data 8 febbraio 1942-XX;

Decretano:

Entro il termine di giorni sessanta dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, i possessori delle azioni della Società anonima Compagnia internazionale di macchine agricole, dovranno presentarle, sotto la loro responsabilità, al visto del sequestratario sig. Cons. naz. avv. Bruno Salerno, presso la sede della Società in Milano, via Savona n. 94.

Nell'espletamento del suddetto incarico il sequestratario dovrà osservare le disposizioni contenute negli articoli 12 e 13 avanti citati, tenendo presente che il visto dovrà, altresì, essere negato alle azioni che risultassero avere appartenuto a persone di nazionalità nemica posteriormente al 17 giugno 1941-XIX, salve le eccezioni di cui al quarto comma dell'art. 13.

Il presente decreto, oltre che nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno sarà pubblicato nei quotidiani di Milano « Il Sole » ed « Il Popolo d'Italia ».

L'esecuzione del presente decreto è affidata al sequestratario della Società anonima Compagnia internazionale di macchine agricole sig. Cons. naz. avv. Bruno Salerno.

Roma, addì 7 settembre 1942-XX

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

(4049)

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1942-XX.

Sottoposizione al visto del sequestratario delle azioni della Società anonima Industrie chimiche B. B., con sede a Milano.

I MINISTRI PER LE FINANZE
E PER LE CORPORAZIONI

Visti gli articoli 12 e 13 del R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11;

Riconosciuta l'opportunità di far sottoporre al visto le azioni della Società anonima Industrie chimiche B.B. già Industrie chimiche Boston, con sede in Milano-Bovisa, posta sotto sequestro con decreto in data 9 gennaio 1942-XX;

Decretano:

Entro il termine di giorni sessanta dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, i possessori delle azioni della Società anonima Industrie chimiche B.B., già Industrie chimiche Boston - Milano, dovranno presentarle, sotto la loro responsabilità, al visto del sequestratario sig. dott. Giorgio Peretti presso la sede della Società in Milano-Bovisa.

Nell'espletamento del suddetto incarico il sequestratario dovrà osservare le disposizioni contenute negli articoli 12 e 13 avanti citati, tenendo presente che il visto dovrà, altresì, essere negato alle azioni che risultassero avere appartenuto a persone di nazionalità nemica posteriormente al 17 giugno 1941-XIX, salve le eccezioni di cui al quarto comma dell'art. 13.

Il presente decreto, oltre che nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno sarà pubblicato nei quotidiani « Il Sole » ed il « Corriere della Sera » di Milano.

L'esecuzione del presente decreto è affidata al sequestratario della Società anonima Industrie chimiche B.B. sig. dott. Giorgio Peretti.

Roma, addì 24 settembre 1942-XX

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

(4048)

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1942-XX.

Riparto della massa dei premi della Lotteria ippica di Merano - manifestazione 1942-XX.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 26 marzo 1936-XIV, n. 597, relativa alla istituzione di una lotteria ippica annuale a favore delle Opere assistenziali del Regime;

Visto il R. decreto 24 dicembre 1938-XVII, n. 2054, che approva il regolamento generale delle lotterie nazionali e successive modificazioni;

Visto il nostro decreto n. 25075 in data 17 settembre 1942-XX, in corso di registrazione alla Corte dei conti, che stabilisce le modalità tecniche inerenti allo svolgimento della Lotteria ippica di Merano - manifestazione 1942-XX;

Considerato che il totale dei biglietti venduti, al netto delle due lire spettanti al venditore, ammonta a n. 2.401.000 col corrispondente valore di L. 24.010.000;

Ritenuto che occorre provvedere al riparto della massa premi della lotteria predetta;

Determina:

Art. 1.

Ai termini degli articoli 20 e 21 del regolamento generale delle lotterie nazionali E. 42, Tripoli e Merano, approvato con R. decreto 24 dicembre 1938-XVII, n. 2054, e successive modificazioni dalla somma di . . . . L. 24.010.000

ricavata dalla vendita dei biglietti della Lotteria ippica di Merano - manifestazione 1942-XX, debbono essere detratte:

a) l'importo della tassa di bollo in ragione di L. 1,20 per ogni biglietto venduto e quindi L. 2.881.200

b) il 10 % a favore del Ministero delle finanze per le spese inerenti all'organizzazione e all'esercizio della Lotteria, che importa . . . . . L. 2.401.000

L. 5.282.200

Residuano . . . L. 18.727.800

Dalla somma residuata di L. 18.727.800 deve essere prelevato il 36 % equivalente a L. 6.742.008 la quale costituisce la massa premi.

Art. 2.

La massa premi determinata nel precedente art. 1, in L. 6.742.008 è ripartita nel seguente modo:

1) al possessore del biglietto venduto, estratto ed abbinato al cavallo classificato primo nella corsa principale (Gran premio Merano) . . . . L. 2.000.000

2) al possessore del biglietto venduto, estratto ed abbinato al cavallo classificato secondo nella corsa principale (Gran premio Merano) . . . . » 1.400.000

3) al possessore del biglietto venduto, estratto ed abbinato al cavallo classificato terzo nella corsa principale (Gran premio Merano) . . . . » 1.000.000

4) al possessore del biglietto venduto, estratto ed abbinato al cavallo classificato primo nella corsa « Invitto Principe » che segue in ordine di importanza la corsa principale . . . . » 500.000

5) al possessore del biglietto venduto, estratto ed abbinato al cavallo classificato primo nella corsa « Gondar » che segue in ordine di importanza la corsa « Invitto Principe » . . . . » 179.508

6) a tutti gli altri possessori dei biglietti venduti, estratti e abbinati a n. 53 cavalli rimasti iscritti, dopo l'ultimo ritiro, alle tre corse sopra indicate . . . » 848.000
da dividersi in parti uguali e quindi L. 16.000 per ciascuno;

7) ai cento possessori dei biglietti venduti, estratti successivamente a quelli corrispondenti ai cavalli iscritti alle tre corse sopraindicate, e costituenti i premi di consolazione . . . . » 550.000
da dividersi in parti eguali e quindi lire 5500 per ciascuno;

8) al venditore del biglietto vincente il 1° premio . . . . » 60.000

9) al venditore del biglietto vincente il 2° premio . . . . » 40.000

10) al venditore del biglietto vincente il 3° premio . . . . » 20.000

11) al venditore del biglietto vincente il 4° premio . . . . » 10.000

12) al venditore del biglietto vincente il 5° premio . . . . » 5.000

13) ai venditori degli altri 53 biglietti estratti e corrispondenti ai cavalli rimasti iscritti dopo l'ultimo ritiro alle tre corse principali . . . . » 79.500
da dividersi in parti uguali e quindi L. 1500 per ciascuno;

14) ai venditori dei 100 biglietti vincenti i premi di consolazione di cui al numero 7 . . . . L. 50.000
da dividersi in parti uguali e quindi L. 500 per ciascuno.

Totale massa premi . . . L. 6.742.008

che detratte dalla somma residuata di L. 18.727.800 di cui al precedente art. 1, danno una rimanenza di L. 11.985,792 che viene assegnata al fondo unico, previsto dall'art. 20 del regolamento generale delle lotterie nazionali succitato.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 8 ottobre 1942-XX

Il Ministro: Di Revel

(4038)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Modificazioni alle norme di attuazione della tariffa unica nazionale per i trasporti di merci su strada con automezzi.

Il Ministero delle corporazioni, di concerto con quello delle comunicazioni, con circolare n. 2222 del 23 ottobre c. a., a parziale modifica del punto 2 delle norme di attuazione della tariffa unica nazionale per i trasporti di merci su strada con automezzi, ha stabilito che le tariffe previste per i trasporti continuativi si applicano a tutti i trasporti effettuati da automezzi che, in relazione al quantitativo di carburante ricevuto, siano comunque in grado di raggiungere le percorrenze mensili appresso indicate:

4.500 km. per gli autotreni pesanti;
3.000 km. per gli autotreni medi;
4.500 km. per gli autocarri pesanti;
3.000 km. per gli autocarri medi;
1.500 km. per gli autocarri piccoli;
1.500 km. per i motocarri;
900 km. per i motofurgoncini.

La tariffa prevista per i trasporti saltuari potrà essere applicata previa autorizzazione dei prefetti presidenti dei Consigli provinciali delle Corporazioni, solo quando il servizio venga effettuato in base ad ordini di trasporto ai sensi dell'art. 2 lettera *B*) del R. decreto-legge 22 maggio 1942-XX, numero 772, e l'autocarro adibito al trasporto stesso non raggiunga nel mese le percorrenze complessive come sopra indicate

(4079)

Riassunto del provvedimento P. 526 del 20 ottobre 1942-XX relativo al prezzo del legname in tronchi per miniere

A chiarimento dei quesiti formulati circa le disposizioni contenute nella circolare P. 247 del 23 febbraio c. a., il Ministero delle corporazioni con provvedimento P. 526 del 20 ottobre c. a. ha stabilito che il legname in tronchi di diametro superiore ai limiti indicati nel predetto provvedimento, qualora risulti normalmente destinato alle miniere come puntellame, deve essere venduto a prezzi non superiori a quelli pre-

visti nella stessa circolare P. 247. Per il puntellame da miniera prodotto in regioni non elencate nel provvedimento P. 247 del 23 febbraio i prezzi di vendita non potranno superare L. 300 al metro cubo per merce resa franco vagone partenza ferrovie dello Stato.

(4078)

Riassunto del provvedimento P. 527 del 20 ottobre 1942-XX relativo al prezzo del legname (travi uso Trieste)

Il Ministero delle corporazioni con provvedimento P. 527 del 20 ottobre c. a., ha stabilito che alle disposizioni contenute a pag. 3 della circolare P. 216 del 12 gennaio corrente anno per la travatura uso Trieste abete e pino silvestre, va apportata la seguente aggiunta:

Travi da cm. 27 x 27 a 40 x 40 (bordonali) da m. 4 a 6.

Aumento sul prezzo base della travatura di sez. oltre 16 x 21:

L. 120 al mc. per i bordonali squadrati uso Trieste;

L. 170 al mc. per i bordonali squadrati uso Fiume (testa a testa).

Per i bordonali di oltre 6 metri di lunghezza è consentito un ulteriore aumento di L. 25 al metro cubo per ogni metro o frazione di metro di maggiore lunghezza.

Per i bordonali di sezione superiore ai cm. 40 x 40, è consentito un ulteriore aumento di L. 10 al metro cubo per ogni 2 cm. in più di lato.

(4077)

Produzione e vendita delle calzature di gomma

A seguito delle circolari P. 298 dell'8 agosto 1942-XX e P. 464 del 25 successivo, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*, rispettivamente, del 17 agosto e del 9 settembre 1942-XX, con le quali sono state approvate, in base al decreto Ministeriale 6 agosto 1942-XX, le norme di capitolato per la produzione delle calzature civili tipo ed i relativi prezzi di vendita, il Ministero delle corporazioni, con provvedimento P. 507 del 6 ottobre 1942-XX, su proposta della competente Organizzazione di categoria, ha approvato le seguenti norme aggiuntive al predetto capitolato per la produzione di calzature di gomma.

Calzature di gomma:

E' consentita la fabbricazione di calzature di gomma o suoi surrogati, confezionate interamente o parzialmente con gomma o suoi surrogati, ovvero con materiali gommati, nei modelli a scarpetta, o a scarponcino, o a sandalo, ovvero a stivalini.

La tomaia può essere di gomma o suoi surrogati, ovvero di tessuto gommato esternamente o di tessuto addoppiato, e il fondo può essere costituito da gomma o suoi surrogati, ovvero da flessughero, da lastre di sughero o da agglomerato di legno.

Quando il fondo è costituito da gomma o suoi surrogati, ovvero da lastre di sughero o da flessughero, esso può essere applicato anche mediante vulcanizzazione; quando è costituito da agglomerato di legno, deve essere applicato mediante vulcanizzazione e deve essere munito — come quelli di lastre di sughero o di flessughero — di una suoletta esterna di gomma o suoi surrogati.

Per quanto riguarda i prezzi di vendita si stabilisce quanto appresso:

a) le calzature di gomma confezionate con fondo di gomma e suoi surrogati e con tomaia costituita interamente da gomma o suoi surrogati o da tessuto gommato esternamente, debbono essere vendute a prezzi non superiori a quelli fissati per le calzature civili tipo C invernali.

Per le misure da bambini i prezzi non dovranno superare i seguenti limiti:

misure 21-23, prezzo dal produttore L. 29, al consumatore L. 39;

misure 18-20, prezzo dal produttore L. 25, al consumatore L. 34;

misure 16-17, prezzo dal produttore L. 22, al consumatore L. 30;

b) per gli altri tipi di calzature sopra descritti e cioè per le calzature fatte con tomaia in tessuto addoppiato e con fondo di gomma o suoi surrogati, ovvero di flessughero o di lastre di sughero o di agglomerato di legno, sono consentiti i seguenti *prezzi massimi* di vendita:

Misura	Prezzi dal produttore per paio	Prezzi al consumatore per paio
Da uomo	L. 70 —	L. 95 —
Da donna	» 70 —	» 95 —
Da ragazzi mis. 36-38	» 54 —	» 75 —
Da ragazzi mis. 33-35	» 49 —	» 67 —
Da ragazzi mis. 30-32	» 44 —	» 60 —
Da ragazzi mis. 27-29	» 39 —	» 53 —
Da ragazzi mis. 24-26	» 34 —	» 46 —
Da bambini mis. 21-23	» 29 —	» 39 —
Da bambini mis. 18-20	» 25 —	» 34 —
Da bambini mis. 16-17	» 22 —	» 30 —

Tutti i prezzi sopraindicati devono essere impressi, in modo indelebile, sia all'interno che all'esterno delle calzature.

(4074)

Elenco n. 3 dei trasferimenti di marchi di fabbrica e di commercio trascritti nell'anno 1942-XX

(*Pubblicati nel « Bollettino per Invenzioni, Modelli e Marchi » Parte III - Marchi di fabbrica e commercio » del mese di marzo* 1942-XX).

Trascrizione n. 190. — Dalla Società anonima Brauns, alla Società anonima Gubra, riguardante il marchio n. 56659, per mutamento della denominazione sociale, di cui al verbale assembleare del 28 luglio 1941, registrato a Desio al n. 159, vol. 69 atti privati, come da nota depositata il 15 dicembre 1941.

Trascrizione n. 191. — Dalla Società anonima Brauns, alla Società anonima Gubra, riguardante il marchio n. 56660, per mutamento della denominazione sociale, di cui al verbale assembleare del 28 luglio 1941, registrato a Desio al n. 159, vol. 69 atti privati, come da nota depositata il 15 dicembre 1941.

Trascrizione n. 192. — Dalla S. A. Viset, alla Società anonima Stabilimenti di Rumianca, riguardante il marchio n. 18121, per fusione di Società, di cui all'atto di fusione del 16 dicembre 1935, registrato a Torino al n. 5146, atti pubblici, come da nota depositata il 23 ottobre 1941.

Trascrizione n. 193. — Dalla Viset Società anonima, alla Società anonima Stabilimenti di Rumianca, riguardante il marchio n. 39225, per fusione di Società, di cui all'atto di fusione del 16 dicembre 1935, registrato a Torino al n. 5146, atti pubblici, come da nota depositata il 23 ottobre 1941.

Trascrizione n. 194. — Dalla Viset Società anonima, alla Società anonima Stabilimenti di Rumianca, riguardante il marchio n. 38870, per fusione di Società, di cui all'atto di fusione del 16 dicembre 1935, registrato a Torino al n. 5146, atti pubblici, come da nota depositata il 23 ottobre 1941.

Trascrizione n. 195. — Dalla Viset Società anonima, alla Società anonima Stabilimenti di Rumianca, riguardante il marchio n. 45710, per fusione di Società, di cui all'atto di fusione del 16 dicembre 1935, registrato a Torino al n. 5146, atti pubblici, come da nota depositata il 23 ottobre 1941.

Trascrizione n. 196. — Dalla Viset Società anonima, alla Società anonima Stabilimenti di Rumianca, riguardante il marchio n. 47951, per fusione di Società, di cui all'atto di fusione del 16 dicembre 1935, registrato a Torino al n. 5146, atti pubblici, come da nota depositata il 23 ottobre 1941.

Trascrizione n. 197. — Dalla Viset Società anonima, alla Società anonima Stabilimenti di Rumianca, riguardante il marchio n. 47953, per fusione di Società, di cui all'atto di fusione del 16 dicembre 1935, registrato a Torino al n. 5146, atti pubblici, come da nota depositata il 23 ottobre 1941.

Trascrizione n. 198. — Dalla Viset Società anonima, alla Società anonima Stabilimenti di Rumianca, riguardante il marchio n. 50219, per fusione di Società, di cui all'atto di fusione del 16 dicembre 1935, registrato a Torino al n. 5146, atti pubblici, come da nota depositata il 23 ottobre 1941.

Trascrizione n. 199. — Dalla Viset Società anonima, alla Società anonima Stabilimenti di Rumianca, riguardante il marchio n. 50362, per fusione di Società, di cui all'atto di fusione del 16 dicembre 1935, registrato a Torino al n. 5146, atti pubblici, come da nota depositata il 23 ottobre 1941.

(4054)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 27 ottobre 1942-XX - N. 193

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9247
Argentina (U)	4,45	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	43,70	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9928	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,9925
Cile (I)	0,7125	Polonia (C)	380,23
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Portogallo (U)	0,795
Columbia (I)	10,877	Id. (C)	0,7955
Costarica (I)	3,366	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Russia (I)	3,5860
Cuba (I)	19 —	Salvador (I)	7,60
Danimarca (C)	3,9698	Serbia (I)	38 —
Egitto (I)	75,28	Slovacchia (C)	65,40
Equador (I)	1,3870	Spagna (C) (1)	173,61
Estonia (C)	4,697	Id. (C) (2)	169,40
Finlandia (C)	38,91	S. U. Amer. (I)	19 —
Francia (I)	38 —	Svezia (U)	4,53
Germania (U) (C)	7,6045	Id. (C)	4,529
Giappone (U)	4,475	Svizzera (U)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Id. (C)	441 —
Grecia (C)	12,50	Tailandia (I)	4,475
Guatemala (I)	19 —	Turchia (C)	15,29
Haiti (I)	3,80	Ungheria (C) (1)	4,67976
Honduras (I)	9,50	Id. (C) (2)	4,56395
India (I)	5,6464	Unione S. Aff. (I)	75,28
Indocina (I)	4,4078	Uruguay (I)	9,13
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai debitori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	88,20
Id. 3,50 % (1902)	86,125
Id. 3 % lordo	70,675
Id. 5 % (1935)	97,025
Redimib. 3,50 % (1934)	85,10
Id. 3,50 % (1936)	97,95
Id. 4,75 % (1924)	495,80
Obblig. Venezie 3,50 %	96,875
Buoni novennali 4 % (15-2-43)	99,75
Id. 4 % (15-12-43)	99,75
Id. 5 % (1944)	99,825
Id. 5 % (1949)	98,65
Id. 5 % (15-2-50)	98,175
Id. 5 % (15-9-50)	98,125
Id. 5 % (15-4-51)	98,25

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio

(3ª *pubblicazione*) Avviso n. 169.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del prestito del Littorio.

Numero del registro smarrimenti: 169 — Numero del certificato provvisorio: 2808 — Consolidato 5 % — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Banca d'Italia Teramo — Intestazione: Pannella Alfonso — Capitale L. 200.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, addì 17 giugno 1942-XX

(2532) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Comunicato relativo ai prezzi del formaggio « Fiore sardo »

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ha determinato come segue i prezzi, al quintale, del formaggio « Fiore sardo »:

Per merce fresca in pasta, franco caseificio, L. 1137.

Per ogni mese di stagionatura a partire dal 1° fino al 3° mese, L. 90 al quintale per mese e per i successivi tre mesi, L. 70 al quintale per mese.

Dal 1° novembre 1942, per la merce stagionata oltre sei mesi, è consentita una ulteriore maggiorazione mensile di L. 0,25 il chilogrammo.

p. *Il Ministro*: PASCOLATO

(4073)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.